



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere

sull'ordinanza ministeriale recante

"Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"

Approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26/02/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) accoglie favorevolmente la presente Ordinanza in quanto la stessa tiene conto delle necessità formative degli studenti della classe terza della scuola secondaria di I grado che negli ultimi due anni hanno visto un'alternanza tra didattica a distanza e in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale.

Il CSPI riconosce che la presente Ordinanza salvaguarda l'accertamento degli esiti in relazione al profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno scolastico. A tal fine suggerisce di esplicitare nella nota di accompagnamento all'Ordinanza medesima che la partecipazione alle prove INVALSI non rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Il CSPI ritiene necessario - come evidenziato dalle modifiche proposte - porre particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali che in questo momento di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell'inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico.

In relazione al testo del decreto il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste di modifica.

Articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato)	
--	--

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del Dlgs 62/2017.</p> <p>3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.</p> <p>4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.</p> <p>5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale è comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, il livello di padronanza:</p> <ul style="list-style-type: none">— a) della lingua italiana;— b) delle competenze logico matematiche;— c) delle competenze nelle lingue straniere. <p>6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.</p> <p>7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.</p> <p>8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.</p>	<p>Al comma 2 il CSPI suggerisce di aggiungere la seguente frase alla fine del periodo: <i>“tenendo in debita considerazione le difficoltà della Didattica a Distanza dell’a.s. 2019/20 e della Didattica Digitale Integrata dell’a.s. 2020/21”.</i></p> <p>Al comma 4 sostituire la parola “realizzazione” con la parola “presentazione”.</p> <p>Si propone la seguente riscrittura del secondo periodo del comma 5: <i>“Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) della lingua italiana;</i><i>b) delle competenze logico matematiche;</i><i>c) delle competenze nelle lingue straniere”</i> <p>Al comma 7 sostituire la parola “condotte” con “definite”</p> <p>Si propone la seguente riformulazione del comma 8: <i>“Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono</i></p>
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	<p><i>definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato". La modifica è richiesta in quanto per gli studenti con DSA si adottano strumenti compensativi e dispensativi ma non si modifica la valutazione finale. Si suggerisce inoltre di ricomprendere in questo comma gli alunni con bisogni educativi speciali.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati)</p> <p>1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.</p> <p>2. La tematica di cui al comma 1:</p> <p>a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;</p> <p>b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.</p> <p>3. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto, anche in videoconferenza, per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.</p> <p>4. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, costituito da almeno 5000 battute, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.</p>	<p>Nel comma 3, inoltre, si suggerisce di eliminare l'inciso "anche in videoconferenza", per consentire ai docenti di individuare le modalità ritenute più opportune per garantire il supporto previsto.</p> <p>Al comma 4 dopo la parola "scritto" eliminare l'inciso "costituito da almeno 5000 battute", in quanto si ritiene non debba essere posto alcun vincolo esterno alla lunghezza dell'elaborato da concordare eventualmente a livello di istituzione scolastica con i docenti che supportano l'alunno nella realizzazione dell'elaborato.</p> <p>Per una maggiore coerenza del testo si suggerisce di invertire i commi 3 e 4.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)</p> <p>1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova orale e dell'elaborato tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, comma 5.</p> <p>2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.</p> <p>3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.</p> <p>4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.</p> <p>5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.</p>	<p>Al comma 1 si suggerisce di sostituire le parole "della prova orale e dell'elaborato" con "della prova d'esame" e aggiungere, oltre al comma 5, il riferimento al comma 4.</p> <p>Al comma 3 si suggerisce di aggiungere dopo "triennio" le parole "e agli esiti della prova d'esame", così come previsto dall'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 62/2017.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Esame di Stato per gli alunni privatisti)</p> <p>1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 5.</p>	<p>Si suggerisce la seguente riformulazione del comma 1: "Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>2. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 5 è individuato dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno.</p> <p>3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.</p> <p>4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.</p>	<p>Al comma 2 occorre sostituire il riferimento al comma 5 con quello al comma 4. Inoltre si ritiene opportuno citare anche l'articolo 3.</p> <p>Sostituire, altresì, le parole "seguito nel corso dell'anno" con le parole "presentato dal candidato".</p> <p>Si suggerisce, infine, di definire le modalità e le tempistiche per la consegna dell'elaborato da parte del candidato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</p> <p>2. Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale.</p> <p>3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.</p>	<p>Il CSPI propone la seguente riformulazione del comma 2: "Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della lingua slovena è accertata attraverso la prova orale". La modifica si rende necessaria in quanto la formulazione originaria del comma 2 solleva dubbi interpretativi: la seconda lingua nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena è infatti l'italiano la cui padronanza deve essere verificata già ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'OM in discussione.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 8

(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.

2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze:

- a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
- b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).

3. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122.

6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

Al comma 2 si suggerisce di aggiungere dopo le parole "il possesso delle competenze" le parole "con particolare riferimento a ..." per consentire alla commissione di accertare il possesso delle competenze in tutti gli assi.

Alla conclusione del comma 5 si suggerisce di aggiungere il seguente ulteriore periodo: "Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1" in quanto si ritiene che i tempi previsti per la sessione straordinaria non lo consentano.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.</p>	
---	--

Il CSPI esprime parere favorevole comprensivo delle richieste di modifica avanzate.